

(N. 1619)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 luglio 1956 (V. Stampato N. 2217)*

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 19 LUGLIO 1956

Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legi-

slativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per

le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Art. 2.

All'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti speciali, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende pre-

dette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

Art. 3.

All'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti possono delegare ad enti specializzati, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».